



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza Matteotti n.7 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560

e-mail: comune.tarquinia@tarquinia.net – Web: [HTTP://WWW.TARQUINIA.NET](http://www.TARQUINIA.NET)




Protocollo n. 30770
del 16 ottobre 2009

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TARQUINIA PER IL TRIENNIO 2009 - 2012

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio comunale di Tarquinia deve procedere, ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente Regolamento di contabilità, alla nomina - per il triennio 2009/2012 - dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, i cui attuali membri terminano il loro mandato il 29.11.2009

**rende noto
a tutti gli interessati:**

-  i requisiti richiesti
-  le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione ed i limiti all' affidamento degli incarichi
-  le modalità di presentazione delle candidature per la nomina a componente dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Tarquinia.

1) REQUISITI

Ai sensi dell'art. 234, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), i componenti del Collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al *registro dei revisori contabili*, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti *nell' albo dei dottori commercialisti*;
- c) uno tra gli iscritti *nell'albo dei ragionieri*.

Ai sensi dell'art. 78, comma 1, D.Lgs. n. 139/2005 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34", a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti nell'albo dei dottori commercialisti" nonché agli "iscritti nell'albo dei ragionieri" si intendono riferiti agli iscritti nella **Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti con voto limitato a due componenti.

2) DURATA E COMPENSO

L'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Ai membri del Collegio spetta un compenso il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, ai sensi e nei limiti dell'art. 241 del TUEL e del D.M. 20 maggio 2005.

3) INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', CESSAZIONE E LIMITI ALL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI

Valgono per i revisori da nominare le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica ed i limiti all'affidamento degli incarichi stabiliti dagli articoli da 235 a 238 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL e dagli articoli da 82 a 84 del vigente Regolamento di contabilità comunale.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI

La dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti nel Comune di Tarquinia, redatta in carta semplice utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) l'allegato A al presente avviso, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco e contenere:

- ✚ la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di appartenenza ad uno dei registri od albi professionali sopra indicati al punto 1);
- ✚ la dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge;
- ✚ il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi
- ✚ l'inesistenza di condanne penali e di provvedimenti e/o procedimenti disciplinari.

La dichiarazione di disponibilità necessaria per partecipare alla procedura di nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

- curriculum dettagliato, con indicazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni relative alle materie professionali, debitamente sottoscritto;
- copia di un documento di identità personale dell'interessato in corso di validità.

La dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di cui al presente avviso **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2009** e dovrà essere presentata al Protocollo generale del **COMUNE DI TARQUINIA sito in Piazza Giacomo Matteotti n. 7 – 01016 – TARQUINIA (VT)**. *Potrà altresì essere inviata allo stesso indirizzo per posta tramite raccomandata A.R. ; in quest'ultimo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata.*

La busta, contenente i documenti richiesti, deve riportare la seguente dicitura: **"Selezione per la nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti"**.

Le eventuali candidature già presentate spontaneamente e precedentemente al presente avviso dovranno essere ripresentate.

Le domande ed i curricula saranno messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

5) CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione in oggetto le seguenti inadempienze:

- ✚ presentazione della dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei conti oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 4);
- ✚ omissione anche di una sola delle attestazioni, successivamente verificabili, previste nell'allegato A;
- ✚ mancata sottoscrizione da parte del candidato della dichiarazione di disponibilità e/o del curriculum;
- ✚ mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti al precedente punto 4 (dichiarazione di disponibilità, curriculum professionale e copia di un documento d'identità).

6) NORME FINALI

La dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

7) INFORMAZIONI

Eventuali informazioni relative all'avviso possono essere richieste al Servizio Finanziario dell'Ente sito in Via G. Garibaldi n. 23 – 01016 – TARQUINIA (VT), telefono 0766 849300 – Fax 0766 849270.


Responsabile del procedimento è il dott. Stefano POLI, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Tarquinia.

Copia del presente avviso e dell'estratto del vigente Regolamento di contabilità vengono pubblicati:


- all' Albo Pretorio del Comune di Tarquinia
- sul sito internet del Comune di Tarquinia : www.tarquinia.net

Dalla Residenza comunale, li 16 ottobre 2009

Il Responsabile del procedimento
(dott. Stefano POLI)



IL SINDACO
(Mauro MAZZOLA)



Modello di dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti (da compilare ed inviare in carta libera)

AL SIGNOR SINDACO

DEL

**COMUNE DI TARQUINIA
(Provincia di Viterbo)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____

il _____ e residente a _____ Prov. _____ (cap _____)

in Via _____ n. _____

telefono _____ cellulare _____ e-mail _____

fax _____

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Tarquinia per il triennio 2009-2012, come da avviso Protocollo Generale n. 30770 del 16/10/2009, in qualità di :

- iscritto al registro dei revisori contabili
- iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall' articolo 236 e seguenti del Decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL e dall'art. 82 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Tarquinia;

2) di essere a conoscenza del fatto che, al momento dell'accertamento delle condizioni di cui al punto precedente che sarà effettuato nei tempi e con le forme di cui all'art. 82, comma 8 del vigente Regolamento di contabilità dell' Ente, non potrà avere incarichi di revisione dei conti in più di altri 4 (quattro) enti locali territoriali;

3) di essere iscritto

- nel Registro dei revisori contabili al numero _____

- nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____ al numero _____, provenendo dall'Albo dei Dottori commercialisti di _____ ;
- nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____ al numero _____ provenendo dal Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali di _____ ;
- nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____ al numero _____ ;

4) di non aver riportato condanne penali di cui all'art. 58 - comma 1 – del D.Lgs. 267/00, di non aver riportato sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso.

DICHIARA INOLTRE:

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: _____

(solo se diverso da quello di residenza)

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata.

Data _____

Allega alla presente :

Copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità

Curriculum personale debitamente sottoscritto

Firma.....
(Firma autografa non autenticata)

CAPO IX

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 82

Elezione dell'organo di revisione

1. Ai fini della nomina dei componenti del Collegio dei revisori il Sindaco provvede a far pubblicare apposito avviso all'albo pretorio.
2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti devono far pervenire entro la data indicata nell'avviso di cui al comma precedente, oltre alla comunicazione dei titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato «curriculum vitae» nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
3. Il Sindaco valuta il contenuto della documentazione tempestivamente pervenuta ed inoltra al Consiglio comunale una motivata relazione ai fini della conseguente elezione.
4. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti il Collegio di revisori composto dai tre aspiranti membri che hanno ricevuto individualmente il maggior numero di voti.
5. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
6. Con la stessa deliberazione di elezione il Consiglio comunale fissa il compenso spettante a ciascun componente del Collegio tenendo conto dei criteri contenuti nei commi da 1 a 4 dell'art. 107 dell'ordinamento e del decreto con cui il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, abbia fissato il limite massimo del compenso base spettante ai revisori. Il compenso spettante al Presidente può essere aumentato del 50% rispetto a quello attribuito a ciascun componente del Collegio.
7. La deliberazione di cui ai precedenti commi è notificata agli interessati nei modi di legge, entro 10 giorni dalla sua esecutività.
8. L'accettazione dell'incarico deve essere formulata dal revisore nel termine perentorio di giorni 15 dalla intervenuta notifica a seguito di dichiarazione con la quale il revisore attesti l'inesistenza di incompatibilità, ineleggibilità e limitazione degli incarichi in base a quanto previsto dal successivo articolo del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine il revisore è considerato decaduto. Il sopravvenire di una delle condizioni ostative comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio comunale previa contestazione al revisore.
9. Il Sindaco, dopo che siano intervenute le accettazioni dell'incarico, convoca con lettera il Collegio dei revisori per il suo insediamento. La seduta di insediamento avviene alla sua presenza, o di un assessore delegato, del Segretario Generale e del responsabile del servizio finanziario.
10. A cura del Segretario i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico della revisione economico-finanziaria del Comune sono comunicati, entro sessanta giorni dall'avvenuta

esecutività della delibera di nomina, al Ministero dell'interno, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed al tesoriere.

Art. 83

Incompatibilità, ineleggibilità e limiti per l'affidamento degli incarichi

1. Non possono essere nominati o far parte del Collegio dei revisori i componenti degli organi del Comune e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, i membri dell'organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del Comune, i dipendenti della Regione Lazio, della Amministrazione Provinciale di Viterbo e delle unioni di Comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Comune.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso nonché presso le società di capitali partecipate dal Comune di Tarquinia.
4. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato nel Comune di Tarquinia qualora il revisore nominato, al momento dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente, abbia incarichi di revisione in più di altri quattro enti locali.

Art. 84

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, della legge 142/1990.
2. Ciascun revisore è rieleggibile per una sola volta.
3. Ove nel Collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico per il nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
4. Il singolo revisore è revocabile soltanto per inadempienza ai propri doveri che si verifica quando non partecipi, senza giustificazione, a più di quattro sedute consecutivamente o, in modo discontinuo, a più di un quarto delle sedute tenute nell'anno solare; verificandosi tali ipotesi, i membri non inadempienti ne danno tempestiva comunicazione al Sindaco.
5. L'inadempienza per l'intero collegio si verifica:
 - a) qualora non si riunisca per un periodo superiore a tre mesi;
 - b) per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il

- termine di 20 giorni decorrenti dalla trasmissione al Collegio della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
- c) quando ometta di riferire al Consiglio, entro quindici giorni, su gravi irregolarità della gestione dell'ente di cui sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
6. La revoca nei casi di cui ai commi 4 e 5 è pronunciata dal Consiglio comunale.
7. Il Revisore cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi tre.
8. Nel caso di pronunciata revoca o di cessazione dall'incarico di tutti o di taluno dei componenti dell'organo di revisione, il Consiglio comunale provvede alla nuova nomina nella prima seduta utile avvalendosi, ove debba procedersi alla sostituzione di un solo componente, della eventuale graduatoria formata dai voti espressi per l'elezione di cui al comma 4 dell'art. 82.

Art. 85

Stato giuridico dei revisori

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
2. I revisori sono tenuti a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per l'esercizio delle loro funzioni e sono quindi tenuti al segreto d'ufficio.
3. I revisori nell'esercizio del loro mandato sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 86

Funzionamento

1. L'organo di revisione deve, nell'espletamento del suo mandato, ispirarsi ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali.
2. Il Collegio dei revisori deve riunirsi ogni qualvolta necessario per l'adempimento delle sue funzioni ed, in ogni caso, almeno una volta al mese. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.
3. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni del Collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti con espressa indicazione dei motivi della mancata unanimità. L'unanimità è, invece, necessaria quando il Collegio deliberi con la presenza di due soli componenti.
4. Delle riunioni dell'organo di revisione, nonché delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, è redatto un verbale che viene trascritto nel libro dei verbali, sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso in copia alla Segretario generale ed al servizio finanziario.

5. Il presidente del Collegio, o un membro da lui delegato, presenza ai lavori del Consiglio comunale quando è in discussione il bilancio preventivo, la verifica degli equilibri di bilancio, il suo assestamento generale ed il rendiconto della gestione, al fine di fornire le indicazioni e le precisazioni eventualmente richieste, da acquisire a verbale.
6. L'organo di revisione può chiedere di essere invitato od essere invitato dal Sindaco a partecipare ad altre sedute del Consiglio quando sono in discussione argomenti inerenti le funzioni dell'organo medesimo.
7. Il Segretario generale è tenuto a trasmettere ai singoli revisori gli ordini del giorno del Consiglio comunale al fine di favorire l'esercizio delle loro funzioni.
8. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e possono chiedere agli Amministratori, al Segretario generale, al responsabile del servizio finanziario ed ai responsabili dei vari servizi comunali notizie riguardanti specifici procedimenti. Nel caso in cui il Collegio incontri difficoltà ripetute di accesso ai documenti dell'ente ovvero ad acquisire le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni, ne informa il Segretario generale perché provveda a rimuoverle. Persistendo tale situazione, ne fa comunicazione scritta al Sindaco ed al Consiglio comunale nelle persone dei capigruppo consiliari
9. I revisori possono in qualsiasi momento provvedere, anche individualmente, su conforme incarico conferito dal presidente del Collegio, agli accertamenti di competenza, riferendo dell'esito al Collegio. Degli accertamenti eseguiti deve essere data notizia nel libro dei verbali.
10. L'organo della revisione può avvalersi della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, di soggetti aventi i requisiti di iscrizione al registro dei revisori contabili, o all'albo dei dottori commercialisti, o all'albo dei ragionieri. Il numero dei collaboratori non potrà essere superiore al numero dei revisori. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. Dell'incarico deve essere data comunicazione al Sindaco.
11. Il presidente del Collegio, quando specifiche norme di legge lo richiedano, è tenuto a firmare gli atti del Comune.

Art. 87

Funzioni

1. L'organo di revisione è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) collaborazione all'attività del Consiglio comunale esercitata esprimendo pareri preventivi in ordine:
 - agli aspetti, contabili, finanziari, economici e sulle coperture finanziarie relativamente ai piani di qualsiasi natura comportanti spese pluriennali, ai piani economico-finanziari relativi alle opere pubbliche ed al programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, alla costituzione di istituzioni, di aziende speciali ed alla partecipazione del Comune a società di capitali e più, in generale, relativamente agli atti d'indirizzo del Consiglio comportanti nella loro attuazione impegni di risorse;
 - ai provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

- alle convenzioni tra comuni, tra comuni e provincia, per la costituzione e modificazione di forme associative;
 - alle deliberazioni di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- b) pareri preventivi sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri di cui alla presente lettera sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e fiscale della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione e conservazione dei beni del patrimonio comunale, alla regolare tenuta ed aggiornamento degli inventari, alla completezza della documentazione, alla correttezza e tempestività degli adempimenti fiscali ed alla tenuta delle contabilità;
- d) pareri preventivi sulla proposta di deliberazione per la verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio e sugli eventuali conseguenti provvedimenti;
- e) pareri sulla compatibilità dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine con le effettive capacità finanziarie;
- f) parere preventivo sulla congruità del piano economico-finanziario relativo agli affidamenti in concessione della realizzazione di opere pubbliche per la gestione di servizi pubblici, con riguardo ai criteri di equilibrio economico, agli impegni finanziari o di garanzia o ipotecari a carico del Comune, ai riflessi tariffari sui cittadini utenti;
- g) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità patrimoniale. Costituisce irregolarità di gestione anche la ripetuta inosservanza degli indirizzi contenuti negli atti del Consiglio comunale da parte degli organi destinatari interni;
- h) verifica ordinaria di cassa della gestione del servizio di tesoreria e della gestione degli altri agenti contabili con cadenza trimestrale.
2. L'organo di revisione oltre alle funzioni di cui al comma precedente può svolgere su richiesta dell'Amministrazione le seguenti altre funzioni:
- A) valutazioni economiche e parere sull'interesse del Comune ad accettare lasciti, donazioni, ecc.,
 - B) controllo dell'andamento esecutivo dei lavori pubblici con particolare riferimento a tipologie quali perizie di variante, sospensione di lavori, revisione prezzi ove ammessa.
3. Tutti i pareri di competenza, le attestazioni e le certificazioni per le quali è necessaria la sottoscrizione sono resi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di

pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente. Per questioni di particolare complessità il Collegio può richiedere un ampliamento dei termini.

Art. 88

Pareri su richiesta dei consiglieri

1. Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo e rivolta al Sindaco, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'ente.
2. L'organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Sindaco perché venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 89

Pareri su richiesta della Giunta

1. Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.
2. L'organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 90

Relazione al rendiconto

1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
 - a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause e dei fattori che l'hanno determinato;
 - b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
 - c) della gestione dal patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
 - d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale esistenza di debiti fuori bilancio.

Art. 91

Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

1. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione comporta, per gli atti a rilevanza contabile, il riscontro sistematico, anche se non per ciascun atto, circa l'osservanza delle

norme di legge, dello statuto e del presente regolamento attinenti la tenuta della contabilità.

2. La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la costante cognizione della situazione finanziaria del Comune, il riscontro del regolare ed efficace perseguimento delle entrate, la verifica della buona gestione del patrimonio.